



Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. 354 del 17/03/2022

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 313 del 22/03/2022

Direzione: III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA

OGGETTO: PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA - "Lavori di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria della S.P. 43bis Nuova Panoramica di Messina"

CUP: B47H19002930001 C.I.G.: 88409620A5

Importo netto contrattuale € 1.251.253,70 di cui € 1.197.753,70 per lavori al netto del ribasso d'asta del 35,949% ed € 53.500,00 per oneri della sicurezza, oltre IVA 22% .

**Autorizzazione subappalto Impresa individuale "Canale geom. Giovanni Costruzioni"
con sede legale in Casteldaccia (PA), ex art. 105 D. Lgs 50/2016**

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO:

- che con Determinazione Dirigenziale n° 908 del 19/09/2017 la sottoscritta Ing. Anna Chiofalo è stata nominata Responsabile Unico del Progetto dell'intervento in oggetto;
- che con delibera CIPE n° 26/2016 del "Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020", Piano per il Mezzogiorno – Assegnazione risorse, sono stati individuati gli interventi da realizzarsi nelle Regioni e nelle Città Metropolitane del Mezzogiorno;
- che le risorse assegnate con la delibera di cui sopra consentono a Regioni e Città Metropolitane beneficiarie l'avvio delle attività necessarie all'attuazione degli interventi;
- che in data 22 ottobre 2016 il Sindaco della Città Metropolitana di Messina ed il Presidente del Consiglio dei Ministri hanno sottoscritto il "Patto per lo Sviluppo della Città Metropolitana di Messina";
- che nell'allegato A) del Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Messina sono inseriti gli interventi previsti distinti per settori d'intervento;
- che le risorse assegnate con la delibera di cui sopra hanno consentito, a Regioni e Città Metropolitane beneficiarie, l'avvio delle attività necessarie all'attuazione degli interventi;
- che nel settore infrastrutture, tra gli altri, è previsto l'intervento strategico: "Lavori di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria della S.P. 43bis Nuova Panoramica di Messina";
- che il progetto è inserito nel sistema di monitoraggio S.G.P. (ex GESPRO), le cui risorse economiche sono state previste con delibera CIPE n. 26/2016;
- che il progetto risulta regolarmente inserito nella programmazione dell'Ente e nel Piano Triennale delle OO.PP. 2022/2024, approvato con Decreto Sindacale n. 157 del 04/08/2021;

- che con Determinazione Dirigenziale n° 1108 del 26/08/2021 di aggiudicazione definitiva della gara di appalto in oggetto all'Impresa Consorzio Stabile Scarl FENIX P.I. 03533141200 con sede in via Ugo Bassi, 1 – 40121 Bologna, con ribasso del 35,9490% ;

VISTO il contratto stipulato in data del 19-11-2021 n. di rep 14584, con l'impresa *CONSORZIO STABILE SCARL FENIX - Consorzata esecutrice Linera Costruzioni s.r.l.*, per un importo contrattuale pari ad € 1.251.253,70 (al netto del ribasso del 35,9490%, offerto in sede di gara, e compresi oneri di sicurezza per € 53.500,00 oltre IVA di Legge;

CONSIDERATO che in data 21/09/2021, in via d'urgenza, si è proceduto alla consegna dei lavori, come risultante dal relativo verbale;

RILEVATO che:

- in data 16/03/2022, con nota pec protocollo entrata n. 008584/22, è pervenuta la richiesta da parte della Ditta appaltatrice di subappaltare, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii., opere riconducibili alle categorie OS11 (APPARECCHIATURE STRUTTURALI SPECIALI) all'impresa individuale "Canale gem. Giovanni Costruzioni", con sede in Casteldaccia (PA), Via Luigi Einaudi n. 8, per un importo complessivo pari a € 166.797,90 compresi oneri di sicurezza, al netto dell'IVA;
- nel contratto di subappalto prodotto con la sopra citata nota e datato 17/02/2022, si rileva, all'art. 3 "OGGETTO", che i lavori in subappalto riguardano le seguenti opere: lavorazioni rientranti nella categoria OS11;
- nel contratto di subappalto datato 17/02/2022 all'art. 3 "IMPORTO DEL CONTRATTO" è indicato l'importo complessivo determinato in € 166.797,90 (Euro centosessantasettecentonovantasette,90) comprensivo di oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso;

CONSIDERATO che :

- l'impresa ha dichiarato, nella propria offerta presentata in sede di gara di volersi avvalere del subappalto;
- l'importo pattuito, per il subappalto, è compreso nei limiti di Legge previsti dall'art. 105 del D. Lgs 50/2016 (nella versione vigente alla data della pubblicazione del bando relativo alla procedura in oggetto);
- nelle premesse del contratto di subappalto è previsto che per l'esecuzione delle opere verranno applicati gli stessi prezzi unitari dell'aggiudicazione con ribasso non superiore al 20%, nel rispetto dei limiti di legge;
- dal controllo degli atti di gara, l'impresa subappaltatrice non risulta tra quelle partecipanti alla gara;

DATO ATTO che il subappalto, soggetto all'autorizzazione da parte della Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 105 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. è ammesso alle seguenti condizioni:

- con qualsiasi contratto avente ad oggetto attività che richiedono l'impiego di manodopera, quali forniture con posa in opera e i noli a caldo se singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a € 100.000,00 e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare;
- l'affidatario comunica alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati;
- che nella documentazione inoltrata dall'impresa è stato indicato:
- il nome del sub contraente: all'impresa individuale "Canale geom. Giovanni Costruzioni", con sede in Casteldaccia (PA), Via Luigi Einaudi n. 8, Codice Fiscale CNLGNN67T21C074O, Partita IVA 04505750820
- l'importo del sub contratto pari complessivamente ad € 166.797,90 comprensivo di oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso;
- l'oggetto dei lavori affidati che consistono in lavori edili stradali rientranti nella categoria OS11 (APPARECCHIATURE STRUTTURALI SPECIALI);
- che la comunicazione è stata inoltrata via pec alla Città Metropolitana di Messina e al R.U.P. prima dell'inizio della prestazione;

RILEVATO che:

- l'impresa per il subappalto ha prodotto la documentazione richiesta dalla normativa vigente;
- è stata riscontrata la regolarità di detta documentazione;

- dalla documentazione prodotta il subappaltatore, impresa individuale “Canale geom. Giovanni Costruzioni”, è qualificato nelle relative categorie;
- ai fini di quanto sopra indicato, tale affidamento in subappalto va autorizzato con le condizioni, prescrizioni e limiti previsti dal D.Lgs. n. 50/2016 (e ss.mm.ii.);
- non sussistono motivi per negare l’autorizzazione medesima in quanto la ditta proposta come subappaltatrice ha dichiarato il possesso dei requisiti di idoneità morale e di capacità professionale, economico finanziaria e tecnico organizzativa, con le condizioni, prescrizioni e limiti previsti dal D.Lgs. n. 50/2016 (e ss.mm.ii.);
- non sono state acquisite le verifiche in merito al possesso dei requisiti di cui all’art.80 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il presente atto non comporta alcun onere aggiuntivo a carico dell’Ente;

VISTO ed esaminato il Contratto di subappalto stipulato tra l’impresa “LINERA COSTRUZIONI s.r.l.” e l’impresa individuale “Canale geom. Giovanni Costruzioni”, in data 17/02/2022, ove è riportato l’importo dei lavori da subappaltare: lavorazioni riferibili alla categoria OS11 (APPARECCHIATURE STRUTTURALI SPECIALI) per un importo di € 166.797,90 e che pertanto l’importo previsto in subappalto è inferiore alla percentuale imposta dai limiti di Legge ed ove è dichiarato, da parte del Subappaltatore l’assunzione di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTI :

- il D.lgs. n. 165/2000 artt. 4 e 17, attribuisce ai Dirigenti la gestione tecnica, amministrativa e finanziaria;
- le LL.RR. n. 48/91 e n. 30/2000 che disciplinano l’ordinamento degli E.E. LL. in Sicilia;
- il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto della Città Metropolitana di Messina;
- il Regolamento degli Uffici e Servizi di Contabilità e sui controlli interni;
- il vigente Regolamento per la Disciplina del procedimento amministrativo approvato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Provinciale n. 178 del 23/12/2020;

VERIFICATA l’insussistenza di conflitto di interessi, in capo al sottoscritto, di cui al “Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina” – Azioni per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità di cui alla L. 190 del 06/11/2012;

DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’Amministrazione Trasparente;

PROPONE

Per quanto premesso:

1. **prendere atto ed autorizzare**, per le ragioni indicate in premessa, il contratto di subappalto all’impresa individuale “Canale gem. Giovanni Costruzioni”, con sede in Casteldaccia (PA), Via Luigi Einaudi n. 8, Codice Fiscale CNLGN67T21C0740, Partita IVA 04505750820 per un importo complessivo pari a € 166.797,90 (comprensivo di costi di sicurezza non soggetti a ribasso) al netto dell’IVA e alle condizioni indicate nel contratto di subappalto pervenuto in data 16/03/2022, con nota pec protocollo n. 008584/22 dalla Ditta appaltatrice, in base alle prescrizioni e limiti previsti dal D.Lgs. n. 50/2016 (e ss.mm.ii.);
2. **che** è imposto all’appaltatore a corrispondere al subappaltatore i costi della sicurezza e della manodopera, di cui al contratto di subappalto relativi alle prestazioni affidate, senza alcun ribasso;
3. **che** è imposto al subappaltatore di osservare integralmente il trattamento economico, normativo e fiscale stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e la zona nella quale si svolgono i lavori, nei confronti dei suoi dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;
4. **che** è imposto all’appaltatore di inserire il nome del subappaltatore nel cartello di cantiere;
5. **trasmettere** la presente determinazione alla ditta appaltatrice, alla ditta subappaltatrice e al Direttore dei lavori e CSE per i successivi adempimenti di competenza;
6. **dare atto** che la presente autorizzazione si intende subordinata alle condizioni di legge ed in particolare agli obblighi previsti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di contribuzione e assicurazione dei lavoratori ammonendo che l’inosservanza di tali disposizioni è causa di risoluzione del contratto;
7. **dare atto** che in caso di esito negativo delle verifiche ex art. 80 D. Lgs 50/2016 si procederà alla revoca dell’autorizzazione del subappalto ed a tutti i conseguenti adempimenti di Legge;

8. **rendere noto**, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 così come recepito dall'OREL, che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Anna CHIOFALO;
9. **dichiarare** la presente determinazione immediatamente esecutiva in quanto non comporta alcun impegno di spesa;
10. **inserire** il presente provvedimento nella raccolta generale e assicurare la sua pubblicazione all'Albo Pretorio on line.

IL R.U.P.
Ing. Anna CHIOFALO

IL DIRIGENTE

Vista la superiore proposta

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di Legge ed ai Regolamenti attualmente vigenti

DETERMINA

1. **prendere atto ed autorizzare**, per le ragioni indicate in premessa, il contratto di subappalto all'impresa individuale "Canale gem. Giovanni Costruzioni", con sede in Casteldaccia (PA), Via Luigi Einaudi n. 8, Codice Fiscale CNLGNN67T21C0740, Partita IVA 04505750820, per un importo complessivo pari a euro 166.797,90 (comprensivo di costi di sicurezza non soggetti a ribasso) al netto dell'IVA e alle condizioni indicate nel contratto di subappalto pervenuto in data 16/03/2022, con nota pec protocollo n. 008584/22 dalla Ditta appaltatrice, in base alle prescrizioni e limiti previsti dal D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
2. **che** è imposto all'appaltatore a corrispondere al subappaltatore i costi della sicurezza e della manodopera, di cui al contratto di subappalto relativi alle prestazioni affidate, senza alcun ribasso;
3. **che** è imposto al subappaltatore di osservare integralmente il trattamento economico, normativo e fiscale stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e la zona nella quale si svolgono i lavori, nei confronti dei suoi dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
4. **che** è imposto all'appaltatore di inserire il nome del subappaltatore nel cartello di cantiere;
5. **trasmettere** la presente determinazione alla ditta appaltatrice, alla ditta subappaltatrice e al Direttore dei lavori e CSE per i successivi adempimenti di competenza;
6. **dare atto** che la presente autorizzazione si intende subordinata alle condizioni di legge ed in particolare agli obblighi previsti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di contribuzione e assicurazione dei lavoratori ammonendo che l'inosservanza di tali disposizioni è causa di risoluzione del contratto;
7. **dare atto** che in caso di esito negativo delle verifiche ex art. 80 D. Lgs 50/2016 si procederà alla revoca dell'autorizzazione del subappalto ed a tutti i conseguenti adempimenti di Legge;
8. **rendere noto**, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 così come recepito dall'OREL, che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Anna CHIOFALO;
9. **dichiarare** la presente determinazione immediatamente esecutiva in quanto non comporta alcun impegno di spesa;
10. **inserire** il presente provvedimento nella raccolta generale e assicurare la sua pubblicazione all'Albo Pretorio on line.

IL DIRIGENTE
Dott. Salvo PUCCIO

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa **favorevole**.

IL DIRIGENTE
Dott. Salvo PUCCIO